

R.G.P.U. 44/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Giudice dott. Giorgio Scarsato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 70 CCI

per l'OMOLOGA del PIANO di RISTRUTTURAZIONE
dei DEBITI del CONSUMATORE

proposto da FABIO BRIGNANI (cf. BRGFBA82T16D150T)
con il patrocinio dell'avv. Federico Tresoldi

MOTIVI DELLA DECISIONE

sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 16.5.2025 da FABIO BRIGNANI (così come modificato con ricorso del 14.7.2025);

ritenuto che il ricorrente sia da ritenersi consumatore: lo stesso è lavoratore subordinato;

ritenuto che sia data una sua condizione di sovraindebitamento: il ricorrente percepisce uno stipendio medio netto mensile pari ad € 2200,00; con questo importo esse deve fare fronte alle rate per mutuo per la casa familiare e alle rate di vari finanziamenti, per un importo complessivo mensile di € 1300,00, e altresì deve mantenere due figlie e la moglie (che svolge solo lavori precari);

rilevato che il piano del consumatore proposto propone di pagare alcuni creditori al 100% (il creditore concedente il mutuo sulla casa coniugale e vantante ipoteca, i crediti in prededuzione ed i crediti privilegiati), gli altri

creditori in percentuale (al 22%), attraverso risorse rappresentate da un anticipo del t.f.r. e da una quota mensile dello stipendio del ricorrente, quota oscillante fra € 207,08 ed € 243,63, nell'arco temporale di 4 anni (cfr. nel dettaglio, il nuovo piano depositato il 14.7.2025);

rilevato che il piano del consumatore del ricorrente propone di pagare i creditori rispettando l'ordine delle cause di prelazione;

rilevata la competenza di questo Tribunale -essendo il ricorrente domiciliato a Cicognolo (CR);

rilevata la completezza documentale del ricorso;

rilevata la conformità a legge del piano proposto;

rilevata l'insussistenza di cause soggettive ostative ex art. 69 c. I CCI;

ritenuto, in particolare, che la situazione di sovraindebitamento del ricorrente non sia imputabile a sua colpa grave o a suo dolo: dalla relazione dell'o.c.c. avv. Paolo Achille Mirri emerge che, di là dal mutuo per l'acquisto della casa coniugale, il ricorrente è dovuto ricorrere al credito mediante finanziamenti in quanto la moglie non aveva un lavoro stabile, in quanto si rendeva necessario acquistare una nuova autovettura ed in quanto la famiglia è andata incontro ad impreviste ed onerose spese di sedute di logopedia per uno dei figli (cfr., nel dettaglio, p. 6 della relazione del gestore della crisi del 17.7.2025);

ritenuta l'ammissibilità e la fattibilità del piano, così come già rilevato dal gestore della crisi;

rilevato che, effettuate le comunicazioni di legge ai creditori, nessuno di essi ha mosso contestazioni o si è opposto all'omologa;

ritenuto che vada concessa la richiesta autorizzazione ex art. 67 c. V CCI, emergendo dalla relazione del gestore della crisi la regolarità dei pagamenti del mutuo ipotecario contratto con la Banca per la Casa s.p.a. – Gruppo Bancario Unicredit- per l'acquisto della casa familiare, immobile sito in Cicognolo (CR), Via Europa n. 69;

ritenuto di chiedere relazione ogni sei mesi al gestore della crisi, per verificare la regolarità dei pagamenti da parte del debitore;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, in persona del Giudice dott. Giorgio Scarsato, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto con ricorso del 16.5.2025 (così come modificato con ricorso del 14.7.2025) da FABIO BRIGNANI (p.iva.BRGFBA82T16D150T) ;

dispone che dalla data dell'omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari, e non possono acquisire cause di prelazione sul patrimonio del debitore; che i creditori con causa o titolo posteriore non possono agire esecutivamente sui beni oggetto del piano;

autorizza il debitore a continuare a pagare le rate del mutuo contratto con la Banca per la Casa s.p.a. – Gruppo Bancario Unicredit -per l'acquisto della propria abitazione, al di fuori del concorso;

dispone che l'o.c.c. nominato avv. Paolo Achille Mirri riferisca ogni sei mesi in ordine all'andamento della procedura;

dichiara chiusa la procedura;

Cremona, 10/10/2025

Il Giudice

dott. Giorgio Scarsato

Si comunichi al ricorrente e all'o.c.c. avv. Paolo Achille Mirri, perché lo comunichi ai creditori;